

## DOCUMENTO PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.)

### ALLEGATO AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL’ATTIVITA’ SANITARIA DELLE UNITA’ VACCINALI OPERANTI NELLE VARIE TIPOLOGIE DI CENTRI VACCINALI DI POPOLAZIONE DELL’AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

<b>ELABORATO</b>	<b>Responsabile</b> Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Luca Chimenton	Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i.
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>Direttore</b> UOC Provveditorato Economato e Logistica Dott. Roberto Marin	Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i.
<b>PER ACCETTAZIONE</b>	(DITTA)	(TIMBRO E FIRMA)

#### SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Riferimenti	Modifiche ed integrazioni

## SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di indicare le misure adottate per eliminare ovvero, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze nelle attività elencate dettagliatamente nello specifico capitolato tecnico e d'oneri per attività amministrative di supporto all'attività sanitaria delle unità vaccinali operanti nelle varie tipologie di centri di vaccinazione di popolazione.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e per i casi specifici rientranti nell'articolo citato, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e che tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

La finalità del presente documento è fornire una informazione generale sui rischi esistenti nei luoghi di lavoro in cui il personale della ditta appaltatrice ed il personale esterno specializzato sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività lavorative svolte dall'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.

Tale condizione consentirà di orientare il comportamento del personale della ditta appaltatrice in modo consono alla politica di sicurezza aziendale, attuata in applicazione ai principi generali di tutela dei propri lavoratori previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima ha come obiettivo primario la prevenzione degli infortuni nei propri luoghi di lavoro per cui richiama la Ditta all'obbligo e alla necessità di attuare gli indirizzi preventivi e di coordinamento previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

E' altresì evidente che le indicazioni di seguito riportate sono integrative e non sostitutive delle norme di Legge vigenti e di eventuali norme tecniche e regolamenti esistenti.

Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un'opera preventiva d'istruzione del personale dipendente, con un'accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e con un'adeguata e continua vigilanza, vengano evitati incidenti, infortuni e condizioni di emergenza.

Si ricorda che è obbligo della Ditta appaltatrice di rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Le disposizioni del presente documento non si applicano:

- ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla ditta appaltatrice;
- ai luoghi di lavoro non gestiti dall'Azienda Ulss n. 3 e che esulano dalle competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa Azienda.

## RIFERIMENTI

- Documentazione tecnica per l'affidamento dei contratti trasmessa con nota prot. 48252 del 22 marzo 2021.
- Documenti di valutazione dei rischi predisposti dal SPP dell'Azienda Ulss n. 3.
- Piani di Gestione delle Emergenze predisposti dall'Azienda Ulss n. 3.

## PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

## COMPITI E RESPONSABILITA'

Per quanto in oggetto si richiama quanto definito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo agli articoli 16 (delega di funzioni ai dirigenti), 18 (obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti) e 26 (obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione). I compiti del Servizio di Prevenzione e protezione sono descritti nell'art. 33 dello stesso D.Lgs 81/08 e s.m.i.

## DEFINIZIONI

### Stazione Appaltante o Committente

L'Azienda Ulss n. 3 Serenissima a favore della quale viene eseguito il contratto per l'attività del servizio, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

### **Appaltatore (Ditta appaltatrice)**

Ditta aggiudicataria dell'appalto.

### **Documentazione tecnica per la gestione**

La disciplina tecnico – amministrativa per l'espletamento del contratto.

### **Rischi da interferenze**

I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che per l'affidamento del contratto alla Ditta appaltatrice, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale della Ditta appaltatrice e della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro della Ditta appaltatrice;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la Ditta appaltatrice, ulteriori rispetto a quelli specifici della propria attività;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dall'appaltante (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

### **Rischio interferente diretto**

Rischio interferente che si verifica nel caso in cui vi sia la presenza simultanea di varie imprese.

### **Rischio interferente indiretto**

Rischio interferente che si verifica nel caso in cui la presenza di imprese non sia contestuale ma successiva.

### **Rischio aggiuntivo**

Rischio derivante dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nella medesima area di lavoro; esso non è un rischio specifico insito in ciascuna singola attività lavorativa ma viene generato ex novo dalla suddetta situazione di promiscuità e/o polifunzionalità

### **Responsabile del procedimento**

Figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici.

### **D.U.V.R.I.**

Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

### **Servizio di Prevenzione e Protezione**

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

### **Pericolo**

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

### **Rischio**

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

### **Noleggio**

Contratto con il quale una parte detto *locatore* si obbliga a fare utilizzare a un altro soggetto (*locatario*) una cosa (apparecchiatura) per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo.

### **Comodato**

Contratto con il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile (apparecchiatura) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.

### DATI GENERALI DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

Ragione sociale	<b>AZIENDA U.L.S.S. N. 3 SERENISSIMA</b>
Sede legale e amministrativa	Venezia Mestre Via Don Federico Tosatto, 147
Telefono	0412607111
Codice fiscale e partita IVA	02798850273
Datore di lavoro	Dott. Edgardo Contato
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Luca Chimenton
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - sede di Venezia	Infermiere Roberto Tosi Per. Ind. Luigino Gallo Dott. Gianni Carra Dott.ssa Francesca Lucchetti
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - sede di Mirano, Dolo, Noale	Infermiere Stefano Caveagna
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - sede di Chioggia	Per. Ind. Giuliana Garbin
Medici competenti	Dott. Andrea Lorusso (coordinatore) Dott. Italo Calabrese (Venezia) Dott. Roberto Di Giacomo (Mirano) Dott. Claudio Scatto (Dolo) Dott. Pasquale Scopa (Chioggia)
Addetti alle emergenze	Addetti di cui ai piani di gestione delle emergenze dell'Azienda ULSS3
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Bardella Monia Bertaggia Ivone Cappuzzo Donatella D'Elia Luigi Di Micco Luigi Gerardi Sonia Mander Roberto Marchesin Carlo Padoan Salvino Passarelli Alessandro Puglisi Giuseppe Vianello Cinzia Zuliani Matteo

**DATI GENERALI DELL'APPALTATORE (da compilare)**

Ragione sociale	
Sede legale e amministrativa	
Telefono	
Codice fiscale e partita IVA	
Datore di lavoro	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Medico competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	

## IDENTIFICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI


La metodologia proposta e sinteticamente di seguito descritta è basata, oltre che sui noti riferimenti legislativi, anche su normative tecniche riconosciute ed autorevoli.

Essa prevede:

- l'utilizzo, durante la fase di analisi dei rischi, dei dati noti da studi e linee guida specifiche;
- la separazione delle fasi di stima e di valutazione, consentendo di esprimere un giudizio di valutazione non solo basato sul valore di stima, ma anche su considerazioni inerenti alla possibilità di ridurre il rischio;
- di effettuare una stima nella quale sono enfatizzati i rischi comportanti possibili danni elevati, essendo questi più critici e dovendo essere oggetto di particolari attenzioni nella scelta delle misure di sicurezza da applicare;
- di emettere giudizi di valutazione che permettono di distinguere immediatamente le situazioni accettabili (non critiche) da quelle tollerabili (critiche) o inaccettabili (vietate);
- di consentire di disporre sinteticamente di informazioni per effettuare scelte in merito alla programmazione delle misure tese ad un miglioramento dei livelli di sicurezza o al controllo del rischio;
- di consentire di estrapolare con facilità ed immediatezza le informazioni sui rischi da fornire ai lavoratori accorpati per mansioni.

Il processo di valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche, per esaminare in modo sistematico i pericoli per la salute e la sicurezza, al fine di esprimere un giudizio sui rischi a cui è soggetto il lavoratore; non sempre, però, è evidente che nel processo di risk assessment, "analisi" e "valutazione" devono costituire due fasi ben distinte.

## INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI



## **INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI "ESISTENTI" NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE**

### **Le attività svolte dalla ditta appaltatrice non devono comportare in alcun modo un aumento dei livelli di rischio esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss3.**

Gli interventi del personale della ditta appaltatrice possono comportare rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 si è provveduto a redigere la presente nota informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso le strutture ospedaliere.

Deve essere cura della ditta appaltatrice adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del Committente e della Ditta appaltatrice:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte della Ditta appaltatrice.

### **Contesto ambientale**

L'esecuzione dell'appalto verrà svolto nelle sedi dell'Azienda così come descritto nei documenti allegati al contratto. Eventuali locali per i quali esistano espliciti divieti di accesso al personale della ditta appaltatrice verranno eventualmente indicati nel corso delle attività di coordinamento preventivo all'avvio del servizio.

### **Norme generali**

Elenco di norme generali per la sicurezza e la salute sul lavoro:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Si ricorda in particolare l'obbligo di non usare il telefono cellulare nelle zone in cui è vietato; in particolar modo negli spazi adibiti ad attività assistenziale.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni, installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze e pericoli).
- Divieto di abbandonare all'interno o all'esterno delle aree degli edifici dell'Azienda imballaggi di rifiuti, arredi, apparecchiature o materiali in genere.

### **Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro**

L'Azienda ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro.

La segnaletica installata è conforme alle indicazioni del Titolo V del Decreto legislativo 81/2008 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

### **Aree di lavoro**

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono mantenere in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, debbono essere chiaramente segnalate e, se necessario, opportunamente delimitate per evitare l'accesso ai non addetti.

### **Rischio elettrico**

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

*Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Ditta appaltante.*

Non effettuare lavori sugli impianti e apparecchiature in tensione.

Non sovraccaricare i circuiti e le prese elettriche.

Non utilizzare acqua o altri liquidi acquosi o in vicinanza di impianti e apparecchiature elettriche.

*Azioni di prevenzione dei rischi da interferenza*

Per quanto riguarda il rischio elettrico generico questo deve considerarsi proprio dell'attività della ditta fornitrice del servizio.

Il collegamento delle attrezzature proprie della ditta alla rete elettrica potrà avvenire solamente nelle prese fisse indicate dal personale dell'Azienda con l'esclusione delle prese privilegiate collegate all'impianto a continuità assoluta. I cavi elettrici di collegamento non dovranno intralciare la normale circolazione delle persone nei corridoi e negli ambienti di lavoro.

Non sono ammessi utilizzi di adattatori elettrici o prese multiple non conformi alle norme di sicurezza vigenti.

### **Rischio incendio**

I rischi di incendio dell'intero luogo di lavoro sono valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998. In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;

e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi:

- resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- vie ed uscite di emergenza;
- materiali qualificati come grado di reazione al fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione automatica degli incendi;
- impianto di diffusione sonora;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Ditta appaltante. In generale i macchinari e i prodotti utilizzati dall'Appaltatore non devono costituire rischio di incendio e quindi non devono essere né infiammabili e non pericolosi per la sicurezza e la salute delle persone. Adeguate informazioni sono fornite ai lavoratori dell'Appaltatore per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione.

### **Gestione emergenze**

La Ditta appaltatrice deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga, la segnaletica.

Nello svolgimento delle proprie attività la Ditta appaltatrice non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Qualora il personale della Ditta appaltatrice rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare le specifiche procedure di emergenza elaborate dall'Azienda ULSS n. 3: "Piani di gestione delle emergenze".

#### *Azioni di prevenzione dei rischi da interferenza*

L'appaltatore provvederà, relativamente alle eventuali aree che gli vengono assegnate in via esclusiva anche temporaneamente, nell'ambito del piano generale di emergenza delle varie strutture, ad assicurare direttamente con i propri operatori le funzioni di base di gestione delle emergenze (incendio, evacuazione, primo soccorso) con formazione degli addetti di compartimento con adeguato livello di formazione.

Per tutte le altre aree, impianti ed attrezzature queste funzioni vengono gestite dal personale specificatamente indicato dal piano generale di emergenza di ogni singola struttura, fermo restando l'obbligo per i dipendenti della ditta a gestire i propri materiali ed attrezzature in modo che non siano fonte di rischio e/o di limitazione o blocco dei percorsi di emergenza e delle vie di fuga.

La ditta assicurerà, a tutti i propri dipendenti, adeguata informazione relativamente alle procedure da attuarsi in caso di emergenza nelle aree ove operano di norma gli operatori della ditta.

Nello specifico il personale della ditta dovrà comunque attenersi al piano che prevede, quando necessario, l'evacuazione delle strutture e la raccolta del personale presso punta di raccolta predefinito.

### **OBBLIGHI RELATIVI ALLA SALUTE E LA SICUREZZA A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE**

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Sono altresì in carico all'Agenzia aggiudicataria l'addestramento ai lavoratori all'uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché l'effettuazione dell'informazione e della formazione generale e specifica secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

### **INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI "INTRODOTTI" DALLA DITTA APPALTATRICE**

L'informazione e la formazione ai lavoratori della Ditta Appaltatrice, sui contenuti del DUVRI, dovrà essere effettuata prima dell'inizio delle attività previste dal contratto.

Risulta obbligatorio, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, che il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).

### **Tipologia di interferenze**

Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per l'appalto possono essere tra lavoratori dell'Azienda Ulss n. 3 ed i lavoratori ditta appaltatrice.

Nei casi indicati sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali tecnologici gestiti dal personale tecnico ove l'accesso è controllato e limitato.

### **RISCHI DA INTERFERENZE**

#### **Criteri e metodologie per la valutazione dei rischi da interferenze**

Sono di seguito indicate le metodologie in uso all'Azienda ULSS 3 utilizzate per l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi correlati.

La valutazione dei rischi specifici da interferenza dovrà essere condotta analizzando i processi legati alle attività dell'appalto con specifico riferimento alla stesura finale del capitolato speciale d'appalto.

**Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni**

Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni	Metodologie adottate (SI/NO)
Dall'analisi dei processi di lavoro oggetto di appalto	<b>SI</b>
Dall'analisi delle prevedibili interferenze	<b>SI</b>
Dalla conoscenza dei processi di lavoro dell'Azienda Sanitaria	<b>SI</b>
Dalla suddivisione delle attività per tipologia di pericolo e rischio omogenee	<b>SI</b>

**Misure generali di prevenzione per eliminare, la riduzione ed il controllo dei rischi da interferenze**

La Ditta appaltatrice dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l'obiettivo di eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal contratto di appalto.

Attività formativa/addestramento richiesta

La ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'inizio delle attività ad attuare l'informazione, formazione ed addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

- organigramma aziendale per la sicurezza;
- rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici dell'attività;
- primo soccorso;
- sicurezza antincendio;
- rischi di interferenza;
- procedure di lavoro aziendali.

Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive

La ditta appaltatrice prima di introdurre negli ambienti dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso e, inoltre, dovrà dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto in cui è stata dichiarata idonea all'uso.

E' vietato l'impiego di dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008.

Tutte le apparecchiature elettriche introdotte nei luoghi lavoro dell'Azienda Ulss3 Serenissima dovranno essere rispondenti alle specifiche norme w direttive di prodotto e dotate delle relative conformità.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

L'Azienda ULSS n. 3 mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.).

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro

La Ditta appaltatrice deve prendere visione della planimetria dei locali in cui è destinato ad operare con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Responsabile del procedimento ed al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Azienda ULSS 3 eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

Sovraccarichi

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l'idoneità statica dell'intervento.

Uso di prodotti chimici

La ditta appaltatrice non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le

norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Divieto di fumare e di usare fiamme libere

In tutti locali chiusi e nelle aree esterne è vietato fumare ed usare fiamme libere.

Rifiuti e scarti di lavorazione

La ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei propri scarti di lavorazione e rifiuti di qualsiasi tipologia in contenitori rispondente alle normative in materia di smaltimento dei rifiuti.

**IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

La tabella seguente elenca i rischi per la sicurezza e la salute che possono derivare dalle interferenze tra le attività lavorative svolte di cui all'appalto in questione.

Fase attività	Rischio da interferenza	Chi è esposto al rischio da interferenze			
		Lavoratori impresa appaltatrice	Lavoratori ULSS 3	Lavoratori altre imprese	Utenti e pubblico
Il personale della ditta esterna accede direttamente nelle sedi aziendali presso i locali messi a disposizione	Co-presenza di persone	SI	SI	SI	NO
Interventi in aree con attività in corso	Lavori in appalto in aree con attività in corso anche di tipo non sanitario	SI	SI	SI	NO
Assegnazione di locali da parte del committente	Assegnazione temporanea di spazi di lavoro (locali), e bagni	SI	SI	SI	NO
Conclusioni	E' necessario che il personale adotti procedure di comportamento generali all'interno degli ambienti dell'azienda	SI	SI	SI	NO

**MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE**

Per ogni tipo di rischio da interferenza, prima dell'avvio delle attività, dovranno essere indicate le misure tecniche, organizzative e procedurali di seguito elencate che dovranno essere oggetto di analisi dettagliata attuando e definendo le specifiche misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di altre persone che sono o possono essere esposte al medesimo rischio.

Non è prevista, da parte dell'azienda Ulss n. 3, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dal personale della ditta appaltatrice, nello svolgimento delle operazioni oggetto del presente servizio.

La fornitura dei DPI e la conseguente azione informativa ed addestrativa sul loro utilizzo è a carico del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

**Rischio da interferenza**

Accesso del personale della ditta appaltatrice ai luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss3 per l'espletamento delle attività oggetto dello specifico appalto.

**Chi è esposto al rischio**

Lavoratori dell'impresa appaltatrice che eseguono il servizio, lavoratori dell'Azienda Ulss n. 3, lavoratori di altre imprese appaltatrici.

**Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza**

- Il personale che esegue il servizio è dipendente di una ditta autorizzata; esso deve essere chiaramente identificato.
- Preventivamente all'inizio delle attività dovrà essere attuata un'azione di informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione previste dal DUVRI, considerando anche i nuovi futuri inserimenti di personale.
- Dovranno essere definite, se ritenuto necessario, le aree ove non è previsto l'accesso diretto del personale della ditta appaltatrice.
- Il trasporto di attrezzature e materiali all'interno dei luoghi di lavoro deve essere concordato preventivamente con i Dirigenti Responsabili delle strutture, definendo preventivamente orari di ritiro e consegna, i percorsi interni ed esterni, le aree in cui sono vietati gli accessi ed i passaggi con i carrelli e mezzi di trasporto.
- Non dovranno essere realizzate aree temporanee di deposito all'interno delle sedi dell'azienda Ulss n. 3. Qualora ciò si rendesse necessario, anche in via temporanea dovranno essere chiaramente identificati i locali e le aree per il deposito dei materiali; i locali dovranno essere muniti di attrezzature per lo spegnimento degli incendi ed essere non accessibili alle persone non autorizzate.
- E' vietato lo stoccaggio anche temporaneo di materiali infiammabili nelle sedi dell'azienda.
- Dovranno essere definite, ove necessario, le aree ove non è previsto l'accesso diretto del personale della ditta appaltatrice.
- E' vietato abbandonare all'interno o all'esterno delle aree degli edifici dell'Azienda imballaggi e contenitori per il trasporto dei materiali compresi arredi, apparecchiature o materiali in genere.

**Valutazione del rischio da interferenza**

Rischio risulta adeguatamente controllato a seguito dell'applicazione delle misure di sicurezza previste, fatta salva la necessità di integrare il presente documento da parte dei servizi aziendali competenti in materia.

**Azioni di miglioramento della sicurezza**

Nessuna.

## **ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**

Sono di seguito indicate le misure adottate per ridurre al minimo i rischi di interferenza dell'agente biologico 2019-nCoV in tutte le strutture, sanitarie ed amministrative, dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, con la finalità di fornire un'informazione sui rischi esistenti nei luoghi di lavoro in cui il personale della ditta appaltatrice è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione, di protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività lavorative svolte.

### **Cos'è il Nuovo Coronavirus**

Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-force cinese grazie alle tecnologie molecolari ha isolato l'agente eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-nCoV, non identificato prima nell'uomo.

Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo della malattia in COVID-19, abbreviazione per coronavirus disease 2019.

Nello stesso giorno la Commissione internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-CoV2, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della SARS.

L'emergenza di sanità pubblica internazionale (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC9) è stata dichiarata dal Direttore generale dell'OMS il 30 gennaio 2020.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato in data 11 febbraio 2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19.

Il nome è l'acronimo di Co (corona), Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate).

Il nome "coronavirus" deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un'immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all'interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell'involucro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.

Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.

conosciamo sette Coronavirus umani; i primi 4 dell'elenco seguente sono molto comuni (sono detti anche "virus del raffreddore") e sono stati identificati negli anni '60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati in questi ultimissimi anni:

1. Human Coronavirus 229E (Coronavirus alpha).
2. Human Coronavirus NL63 (Coronavirus alpha).
3. Human Coronavirus OC43 (Coronavirus beta).
4. Human Coronavirus HKU1 (Coronavirus beta).
5. SARS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Severe Acute Respiratory Syndrome del 2002, epidemia partita dalla Cina che ha infettato circa 8.100 persone tra le quali ha provocato una mortalità del 9,5%).

6. MERS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Middle East Respiratory Syndrome del 2012, epidemia partita dall'Arabia Saudita che ha infettato circa 2.500 persone tra le quali ha provocato una mortalità del 35%).
7. CoVID-19 (nuovo Coronavirus della fine del 2019 che sta causando una sindrome respiratoria acuta grave che in una piccola minoranza di casi può portare a morte; l'epidemia/pandemia è partita da Wuhan, una città della Cina).

Il CoVID-19 è stato denominato "nuovo Coronavirus" perché è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale). Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood (Cina meridionale), un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi. Alla data di emanazione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile un vaccino.

### I sintomi dell'infezione da Coronavirus

I sintomi più comuni nell'uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, faringite e tosse. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.

Siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza vera e propria ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da Coronavirus.

La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall'esame microbiologico di un campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della Polimerasi).

### Criteri generali di valutazione del rischio e normativa di riferimento

Le attività svolte dalla ditta appaltatrice non devono comportare in alcun modo un aumento dei livelli di rischio esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss3. Deve essere cura della ditta appaltatrice adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da agenti biologici, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione interno dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima.

### Caratteristiche dell'agente biologico

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata o infetta.

La via primaria di trasmissione sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

### Evidenze sulle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2

Le modalità di trasmissione sono descritte nel documento "Indicazioni ad interim per l'utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-coV-2 nelle attività sanitarie e socio sanitarie/assistenza a soggetti affetti da Covid-19 nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2" dell'Istituto Superiore di Sanità - aggiornamento del 28 Marzo 2020.

### Rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 e modalità lavorative

- tipo di trasmissione: da droplets e da contatto;
- tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente;
- tipo di contatto assistenziale; il rischio aumenta quando:

1. il contatto è ravvicinato (distanza < 1 metro) e prolungato (tempo > 15 minuti)
2. il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19.
  - si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità;
  - attività lavorative svolte in unità operative con concentrazione di pazienti accertati Covid 19 ad elevata intensità assistenziale.
  - attività lavorative effettuate necessariamente a una distanza inferiore da un metro, che non consentano per l'indagine clinica l'uso della mascherina al paziente e siano in grado di generare tosse o secrezioni delle vie respiratorie.

### Misure preventive già adottate dall'Azienda Ulss3 prima dell'Emergenza SARS-CoV-2

#### Precauzioni di isolamento

Nell'ambito della prevenzione del rischio biologico, accanto agli interventi sull'ambiente e all'adozione di dispositivi ed attrezzature utilizzate per impedire la trasmissione delle infezioni, è di fondamentale importanza l'adozione di procedure e di una organizzazione del lavoro tale da rendere attuabili ed efficaci le indicazioni contenute nelle linee guida per le misure di isolamento destinate a ridurre il rischio di trasmissione di agenti biologici in ambiente ospedaliero elaborate da parte del CDC di Atlanta USA come riportate nel documento "Hospital Infection Control Practices Advisory Committee "

#### Le linee guida identificano due livelli di precauzioni di isolamento

**A)** Un primo e più importante livello dove vi sono le precauzioni **indicate per l'assistenza di tutti i pazienti** in ospedale, indipendentemente dalla diagnosi o dalla presenza o meno di infezioni. Esse si sintetizzano in una singola serie di precauzioni denominata "**standard**" (**precauzioni universali**), che riguardano l'esposizione professionale ai patogeni trasmessi per via ematica, e l'isolamento da liquidi biologici considerando tutte le sostanze biologiche con componente liquida e potenzialmente infette. Le precauzioni standard hanno lo scopo di prevenire l'esposizione parenterale mucosa e cutanea nei casi in cui si prevede un contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici e sono applicate a tutti i pazienti indipendentemente dal loro stato sierologico.

**B)** Un secondo livello dove vi sono le precauzioni da adottare per l'assistenza di pazienti di cui è nota o sospetta un'infezione da parte di un agente biologico. Sono state formulati 3 sistemi di precauzioni basate sulle vie di trasmissione, da adottare in aggiunta alle precauzioni standard.

In questi luoghi di lavoro sono attuate le:

- ⇒ **Precauzioni per trasmissioni tramite contatto** indicate per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi epidemiologicamente importanti attraverso contatti diretti o indiretti. La trasmissione per contatto diretto implica un contatto di cute e il trasferimento fisico di un microrganismo dalla persona infetta o colonizzata a un ospite suscettibile. La trasmissione per contatto indiretto implica l'interposizione di un oggetto strumento contaminato che fa da veicolo;
- ⇒ **precauzioni per trasmissioni attraverso goccioline (droplets)**  
Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire la trasmissione dei microrganismi patogeni che possono determinare il contagio dell'operatore sanitario ad una distanza limitata inferiore a un metro.  
Il contagio delle mucose delle congiuntive, naso e bocca dell'operatore può avvenire quando:
  - il paziente produce tali goccioline tramite la tosse, il starnuto, parlando e durante l'esecuzione di procedure assistenziali che inducono la tosse;
  - l'operatore si trova ad una distanza dal paziente inferiore ad un metro.Esempi di malattie che si trasmettono tramite droplets: influenza, meningite meningococcica, difterite, pertosse, parotite, rosolia;
- ⇒ **precauzioni per trasmissioni per via aerea (isolamento respiratorio)**  
Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire il contagio dell'operatore con nuclei di goccioline inferiori a 5 micron aero-diffuse che possono rimanere nell'aria per un lungo periodo

di tempo, prodotte da pazienti noti o sospetti di essere infetti da agenti patogeni trasmissibili per via aerea.

Esempi di malattie da considerare: TBC, Morbillo, Varicella.

### **Misure tecniche, organizzative, procedurali adottate nei luoghi di lavoro**

Le misure tecniche, organizzative, procedurali, di emergenza e di informazione e formazione del lavoratore attuate sono le seguenti:

- limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialmente esposti al rischio biologico definendo compiti e responsabilità nel processo lavorativo di diagnosi e cura del paziente, tenuto conto del profilo professionale di inquadramento contrattuale;
- attuazione del processo lavorativo secondo le recenti conoscenze di buona prassi igienica ed assistenziale che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e dei modelli organizzativi definiti dalla Direzione Aziendale;
- presenza di misure collettive di protezione del lavoratore e dei mezzi di protezione individuali DPI che risultano conformi e adeguati a proteggere il lavoratore dal rischio cui sono destinati:
  - i DPI sono stati forniti ad uso personale, previa adeguata azione informativa e di addestramento. Quelli monouso, dopo l'utilizzo vengono correttamente smaltiti e se non monouso disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione;
  - gli indumenti protettivi monouso contaminati da agenti biologici, dopo l'uso, sono tolti dall'operatore e correttamente smaltiti nel circuito previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- istituzione in azienda del Comitato Infezioni Ospedaliere, quale organo preposto per la elaborazione di linee guida di indirizzo e protocolli operativi per la prevenzione di infezioni Ospedaliere;
- presenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alla normativa, e degli altri segnali di avvertimento appropriati. In particolare risultano adeguatamente segnalati i locali per i quali è presente un particolare rischio e dove l'accesso è consentito solo al personale autorizzato;
- adozione, su indicazioni delle competenti Direzioni Mediche e dei Direttori di Dipartimento clinico diagnostico, delle corrette modalità atte a prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana;
- elaborazione di procedura per affrontare eventuali situazioni di spandimenti accidentali di agenti biologici su una superficie nei diversi luoghi di lavoro;
- presenza nei Luoghi di lavoro di kit per il lavaggio oculare e docce di emergenza dove necessarie;
- definizione delle modalità di trasporto interno ed esterno dei campioni di origine umana, fornendo idonei dispositivi per l'alloggiamento dei campioni ed informando e formando i lavoratori sulle modalità di contenimento e di decontaminazione da adottare in caso di spandimento accidentale;
- elaborazione di specifiche procedure di decontaminazione disinfezione, sterilizzazione degli strumenti e delle apparecchiature e degli ambienti secondo gli standard definiti dalla Direzioni Mediche e Farmacie Ospedaliere;
- disponibilità di mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi quelli taglienti e pungenti viene effettuato dal personale con procedure e attrezzature conformi alle norme in vigore;
- predisposizione di mezzi necessari per la raccolta e lavaggio della biancheria sporca o infetta;
- disponibilità di spogliatoi che in generale rispondono ai requisiti igienici ambientali previsti dall'art. 273 del D. Lgs. 81/2008.
- attuazione dello specifico corso di formazione accreditato ECM ai lavoratori sulla base delle conoscenze disponibili sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti biologici, sulle misure igieniche da osservare, sulla funzione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego.

Ai lavoratori dell'Azienda Ulss3 vengono forniti:

- indumenti protettivi in numero adeguato a un regolare cambio. I capi di vestiario forniti vengono regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a cura dell'azienda;

- armadietti a doppio scomparto per riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli abiti civili.

### **Misure generali di prevenzione e di mitigazione del rischio - fattori di protezione chiave nei contesti sanitari e di comunità per il personale (compreso quello della ditta appaltatrice)**

Riguardano le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell'ambito comunitario che sanitario, includono:

- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l'uso preferenziale di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l'igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre aseptiche, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
- utilizzare i dispositivi a protezione delle vie respiratorie.

### **Misure tecniche specifiche, organizzative e procedurali adottate**

Le misure tecniche specifiche, organizzative e procedurali adottate sono le seguenti:

- limitare per quanto possibile al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio da contatto con pazienti sospetti o accertati Covid-19, definendo a livello assistenziale, organizzativo la filiera dei reparti/servizi dedicati a questi pazienti;
- definizione delle strutture e dei percorsi dedicati a questa particolare tipologia di pazienti;
- adeguata progettazione dei processi lavorativi del personale, secondo la buona prassi e valutando i processi assistenziali e le dotazioni organiche valutando.
- potenziamento delle attività di sanificazione ambientale nelle strutture di diagnosi e cura, ivi compresi gli spogliatoi del personale;
- predisposizione di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'utenza,
- elaborazione di procedure di sicurezza aziendali per prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana provenienti da pazienti accertati o sospetti Covid-19;
- immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti prodotti con modalità di sicurezza, anche mediante l'impiego di identificati ed adeguati contenitori;
- elaborazione di specifica procedura per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza dei campioni provenienti da pazienti sospetti Covid-19;
- adozione di kit per il lavaggio igienico delle mani a disposizione dei lavoratori e dell'utenza;
- dotazione di indumenti di lavoro e protettivi al personale;
- procedura di decontaminazione e pulizia dei DPI di protezione degli occhi dopo l'uso e loro eventuale necessaria sostituzione;
- procedura di vestizione e svestizione per assistenza al paziente accertato o sospetto Covid-19, ivi comprese le modalità di smaltimento dei dispositivi e dei DPI contaminati.

### **Ulteriori misure generali adottate dall'Azienda in applicazione disposizioni di legge e regionali intervenute a seguito l'evoluzione pandemica Covid-19**

- sospensione di tutte le attività chirurgiche elettive, ambulatoriali prestazionali differibili non salvavita;
- interdizione dell'accesso all'utenza ed ai lavoratori non operanti in aree Covid-19;
- utilizzo dello smart-working come strumento ordinario di lavoro, laddove possibile;
- potenziamento di personale sanitario e amministrativo nelle aree e attività aziendali maggiormente impegnate nell'emergenza Covid-19;
- attivazione degli ospedali di riferimento COVID-19 come indicazioni della Regione Veneto;
- attuazione dei tamponi a tutto il personale dell'azienda con priorità alle aree a maggiore rischio, come da indicazioni regionali.

### Segnaletica di sicurezza

In tutte le aree individuate nella filiera dell'emergenza Covid-19 è stata affissa apposita segnaletica di sicurezza, riportante le prescrizioni previste di rischio biologico, di divieto accesso alle persone non autorizzate e di obbligo di adozione misure preventive e protettive nell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.



### Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e dei Dispositivi Medici

Sulla base delle indicazioni ad interim, riportate da fonti scientifiche autorevoli quali WHO ed Istituto Superiore di Sanità, sono state definite, nella specifica procedura di sicurezza, le modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi Medici, comprese le fasi di vestizione e svestizione per i lavoratori durante le attività assistenziali a contatto con casi sospetti o accertati di Covid-19 al fine di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione, di protezione e di controllo delle infezioni in tutte le strutture sanitarie aziendali.

Per quanto sopra esposto l'art. 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività", al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, considera dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

Si evidenzia che i DPI sono considerati una misura efficace per la protezione dei lavoratori poiché inseriti all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprende controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario.

In particolare, l'indirizzo organizzativo perseguito sulla fornitura dei DPI è stato quello di:

- garantire l'uso appropriato;
- garantire la maggiore disponibilità possibile di DPI agli operatori, con priorità a quelli che operano nelle aree individuate Covid-19;
- coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI di concerto con le funzioni aziendali competenti;
- effettuare audit per la sicurezza nelle aree Covid-19 con le funzioni aziendali competenti;
- rivedere la riorganizzazione dell'attività lavorativa per limitare il numero degli esposti e conseguentemente ridurre il consumo dei DPI, valutando laddove possibile la pianificazione delle attività assistenziali al letto del paziente, con lo scopo di minimizzare il numero di ingressi nella stanza, i ripetuti accessi alla stessa e la conseguente vestizione e svestizione e consumo ripetuto di DPI.



**I facciali filtranti FFP2 e le mascherine chirurgiche sono in grado di proteggere l'operatore e rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi. All'interno dei luoghi di lavoro dell'azienda Ulss3 devono sempre essere indossate dai lavoratori della ditta appaltatrice per tutto il turno lavorativo, fatto salvo l'obbligo di utilizzo di diversi DPI sulla base della valutazione del rischio, onde evitare situazioni di contaminazione "crociata" tra gli operatori sanitari e gli operatori delle imprese appaltatrici.**

### STIMA DEL RISCHIO (estratto dal DVR Ulss3)

#### Occupazioni lavorative con livello di rischio ALTO

Contesti assistenziali di diagnosi e cura ove l'organizzazione del lavoro, resa necessaria in condizioni di emergenza sanitaria per effetto della pandemia, ha portato alla collocazione esclusiva dei pazienti COVID-19 ivi comprese le sale operatorie che trattano pazienti Covid-19 e le ambulanze e le idro-ambulanze dedicate per le attività del SUEM118 di pazienti sospetti o accertati Covid-19.

*Fonte di rischio: esposizione diretta* per contatto, droplets o a seguito di manovre e procedure a rischio di generare aerosol delle mucose degli occhi, naso e bocca durante il processo assistenziale di diagnosi e cura a paziente accertato Covid-19 (o accertato/sospetto per le ambulanze e idro-ambulanze dedicate del Suem118).

#### Occupazioni lavorative con livello di rischio MEDIO

- a) Contesti assistenziali di diagnosi e cura ove l'organizzazione del lavoro non prevede abitualmente la presenza di pazienti accertati Covid-19.
- b) Attività lavorative (elenco non esaustivo) che per le loro caratteristiche possono comportare un rischio accidentale di esposizione del lavoratore:
  - esecuzione di tampone oro e rinofaringeo;
  - procedure invasive in grado di generare aerosol effettuate in condizioni di urgenza emergenza su paziente sospetto Covid-19.
  - procedure diagnostiche radiologiche (es. torace) effettuate a letto del paziente sospetto o accertato Covid-19;
  - attività ambulatoriali che richiedono un contatto diretto prolungato a meno di un metro su paziente sospetto Covid-19 senza mascherina (es. visite ORL, odontoiatriche, pneumologiche);
  - procedure specialistiche strumentali (es. piastra endoscopica) che richiedono un contatto diretto con paziente sospetto Covid-19 (es. broncoscopie, gastro e colonscopie);
  - attività lavorative effettuate necessariamente a una distanza inferiore ad un metro, che non consentano, per l'indagine clinica, l'uso della mascherina al paziente e siano in grado di generare tosse o secrezioni delle vie respiratorie;
  - assistenza diretta a domicilio di pazienti Covid-19;
  - autopsie di pazienti che hanno contratto il virus pandemico SARS-CoV-2 nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria;
  - attività di decontaminazione e sanificazione di strumenti ed apparecchiature in aree Covid-19.

*Fonte di rischio: esposizione accidentale diretta* per contatto o per droplets delle mucose degli occhi, naso e bocca durante il processo assistenziale di diagnosi e cura da paziente sospetto Covid-19.

#### Occupazioni lavorative con livello di rischio BASSO

- a) Contesti sanitari di diagnosi e cura ove l'organizzazione del lavoro non prevede la presenza di pazienti Covid-19.
- b) Attività lavorative che per le loro caratteristiche comportano una potenziale esposizione del lavoratore:
  - attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale diverse da quelle individuate per il rischio medio;
  - addetti alle camere mortuarie;
  - attività amministrativa effettuate in presenza di utenza in ambiente sanitario;
  - attività di organizzazione e vigilanza in ambito sanitario;
  - attività dei servizi tecnici svolta negli ospedali e nelle sedi territoriali.

*Fonte di rischio: esposizione potenziale* per contatto o per droplets delle mucose degli occhi, naso e bocca durante il processo lavorativo.

Per i lavoratori occupati nelle rimanenti attività, laddove siano state attuate le misure preventive generali di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ed in assenza di "rischio specifico", il rischio è assimilabile a quello della popolazione generale.

### **Misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza**

Non è prevista, di norma e da parte dell'azienda Ulss3, la fornitura dei dispositivi di protezione utilizzati dal personale della ditta appaltatrice, se non in casi specifici che dovranno essere definiti preventivamente l'inizio delle singole attività lavorative, in accordo tra il Responsabile di Struttura dell'Ulss3, il RUP e l'impresa appaltatrice. In tale caso l'utilizzo del DPI se definito, concordato ed autorizzato dall'Azienda Ulss3 risulta onere della sicurezza. L'azione informativa ed addestrativa sul loro utilizzo è comunque a carico del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

### **COSTI PER LA SICUREZZA**

Non sono previsti costi specifici relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro se non quelli associati agli eventuali lavori sulle strutture e sugli impianti tecnologici che saranno definiti dai competenti servizi tecnici aziendali.